Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 5 agosto 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, [illegible] n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di [illegible]

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 luglio 1955, n. 617.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione . . . Pag. 2772

LEGGE 25 luglio 1955, n. 618.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, concernente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere. Pag. 2772

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 619.
Decentramento dei servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni . . . . . . Pag. 2772

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 620.
Decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio . . . . Pag. 2776

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1955.
Ripartizione dei diritti, compensi e proventi da percepire dal personale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai sensi della legge 26 settembre 1954, n. 869. Pag. 2778

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1955.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Villanova Marchesana, Società cooperativa in nome collettivo, con sede nel comune di Villanova Marchesana (Rovigo) . . . . Pag. 2780

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Esito di ricorso Pag. 2780

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di due relitti d'alveo del fiume Brenta, in comune di Pozzoleone (Vicenza). Pag. 2780

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Purgessimo, con sede nel comune di Cividale (Udine), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente . . . . . Pag. 2780

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 2780

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2781
Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali . . . . Pag. 2781

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . Pag. 2781

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villanova Marchesana, Società cooperativa in nome collettivo, con sede nel comune di Villanova Marchesana (Rovigo) . . . . Pag. 2781

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso per esami ad un posto di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere . . . . Pag. 2782

Prefettura di Cagliari: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari . . . . Pag. 2783

Prefettura di Ravenna: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna . . . . Pag. 2783

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 luglio 1955, n. 617.

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il termine stabilito dalla legge 27 dicembre 1953, n. 961, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° novembre 1954.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1955

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MORO — ANDREOTTI — GAVA — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 25 luglio 1955, n. 618.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, concernente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, concernente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere, con la seguente modificazione:

L'articolo 1 è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1955

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — GAVA — CORTESE — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 619.

Decentramento dei servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni e con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono deferite alla competenza degli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le attribuzioni degli organi dell'Amministrazione centrale indicate negli articoli seguenti, oltre a quelle già previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 2.

Nell'ambito della loro competenza territoriale, sono deferite ai direttori provinciali delle poste e dei telegrafi, osservandosi le modalità previste dalle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234, le seguenti facoltà:

a) affidare alle agenzie i servizi accessori di trasporto e recapito degli oggetti postali;

b) disporre, su domanda degli interessati, il cambio di ufficio tra titolari di agenzie, di pressochè eguale importanza, il cambio di ufficio tra direttori di uffici locali dello stesso gruppo ed il cambio di posti tra supplenti. Per le particolari ragioni d'interesse dell'Am-

ministrazione, previste dall'art. 43 delle norme di coordinamento e modificazione anzidette, il direttore provinciale può negare il cambio richiesto:

c) concedere gli aumenti periodici di stipendio per i ricevitori e portalettere, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543;

d) concedere il servizio trasporto pacchi e colli di peso fino a 20 chilogrammi, a norma dell'art. 19, n. 6, del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e dell'art. 214 del regolamento approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

e) stipulare convenzioni con imprese esercenti linee autofilotramviarie per il trasporto degli agenti postelegrafonici sulle reti urbane, nonchè emettere i decreti di approvazione delle convenzioni stesse;

f) stipulare convenzioni con imprese esercenti linee autofilotramviarie per il trasporto, nell'ambito della Provincia, degli oggetti postali, previste dagli articoli 69 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e dall'art. 232 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689.

Art. 3.

Per i contratti attribuiti alle loro competenze, i direttori provinciali delle poste e dei telegrafi, i direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e i capi degli Ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici provvedono alle determinazioni di cui all'art. 54, fatta eccezione per i casi di cui al comma settimo, del regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, successivamente modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309, in materia di costituzione delle cauzioni da prestare dagli accollatari dei servizi di trasporto postali, e di svincolo delle cauzioni prestate.

Art 4.

Nei casi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il parere della Commissione centrale per gli uffici locali, ove prescritto, è sostituito dal parere della competente Commissione provinciale.

Art. 5.

I poteri del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previsti dal secondo comma dell'art. 6 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, concernenti l'istituzione, la trasformazione, la riunione, la separazione e la soppressione delle ricevitorie e dei servizi di portalettere, sono attribuiti al direttore provinciale delle poste e dei telegrafi, il quale provvede sentita la Commissione provinciale degli uffici locali.

I provvedimenti che importino un aumento delle spese e del personale complessivi della provincia, devono essere adottati dal Ministro.

Art. 6.

Il potere del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previsto dall'art. 14 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, di assegnare le agenzie vacanti senza concorso, nei casi dallo stesso articolo specificati, è attribuito al direttore provinciale delle poste e dei telegrafi, il quale provvede sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

Il provvedimento del direttore provinciale deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

Art. 7.

Nel secondo comma dell'art. 15 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, alle parole « provvedimento ministeriale » sono sostituite le parole « provvedimento del direttore provinciale ».

Art. 8.

Per le temporanee ed eccezionali esigenze dei servizi previste dall'art. 32 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il direttore provinciale delle poste e dei telegrafi può disporre, nell'ambito della propria circoscrizione, distacchi e missioni di personale alle proprie dipendenze. Tali provvedimenti dovranno essere comunicati all'Amministrazione centrale entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione.

Art. 9.

L'art. 36 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è sostituito dal seguente:

« L'ammenda disciplinare, la censura, la riduzione dello stipendio e la sospensione dal grado con privazione dello stipendio sono inflitte dal competente direttore provinciale.

Le punizioni della destinazione ad altro ufficio, della revoca e della destituzione sono inflitte con decreto Ministeriale, su motivata proposta della Commissione centrale per gli uffici locali ».

Art. 10.

L'art. 37 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è sostituito dal seguente:

« Contro i provvedimenti del direttore provinciale è ammesso ricorso per via gerarchica al direttore generale se trattasi di censura, e al Ministro se trattasi di riduzione dello stipendio o di sospensione dal grado con privazione dello stipendio, sentita in tal caso la Commissione centrale per gli uffici locali ».

Art. 11.

L'art. 52 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234, è sostituito dal seguente:

« Il direttore provinciale, prima d'infliggere la punizione della riduzione dello stipendio o della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve sentire la Commissione provinciale per gli uffici locali ».

Art. 12.

Il potere del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previsto dall'art. 62 lettere *a*), *b*) e *c*) delle norme di coordinamento e modificazione in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, di assegnare i posti di ricevitore e di portalettere senza concorso, nei casi dallo stesso articolo specificati, è attribuito al direttore provinciale delle poste e dei telegrafi, il quale provvederà sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

Il provvedimento del direttore provinciale deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

Art. 13.

Nel secondo comma dell'art. 63 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è soppressa la parola « ministeriale ».

Art. 14.

Il potere dell'Amministrazione centrale delle poste e delle telecomunicazioni previsto dall'art. 65 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, relativo al giudizio di incompatibilità per i ricevitori ed i portalettere, è attribuito al direttore provinciale.

Art. 15.

L'art. 21 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, modificato con l'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 144, è sostituito dal seguente:

« I direttori provinciali delle poste e dei telegrafi, i direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e i capi degli Ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono autorizzati ad effettuare spese in economia sui fondi accreditati fino al limite di lire 100.000. Nei casi di urgenza possono effettuare pagamenti fino al limite di lire 300.000. Per i pagamenti di somme superiori occorre l'autorizzazione del Ministero ».

Art. 16.

La facoltà di dare in concessione il recapito dei telegrammi e dei marconigrammi, prevista dall'art. 169, lettera *f*), del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è trasferita ai direttori provinciali delle poste e dei telegrafi, sentito il parere del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio.

Sono altresì trasferite ai direttori provinciali le facoltà previste dall'art. 19 del Codice predetto, numeri 1, 2, 3 e 4.

Art. 17.

Il secondo comma dell'art. 187 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito dal seguente:

« In caso di inosservanza delle norme di cui al primo comma, provvedono direttamente, in via amministrativa, i direttori dei Circoli delle costruzioni ed i capi degli Ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici competenti per territorio, salva ed impregiudicata l'eventuale azione penale ».

Art. 18.

Sono devoluti al direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio:

a) il rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, con tensione sino ai 1000 volts, previsto dall'art. 111 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'art. 188 del Codice postale, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

b) il rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione, quando esse non abbiano interferenze con linee di telecomunicazioni;

c) il rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione di esse, nei casi di urgenza previsti dall'articolo 113 del testo unico predetto, esclusi i tratti di linee che abbiano interferenze con linee di telecomunicazioni.

Art. 19.

La concessione della speciale licenza per commerciare materiali radioelettrici di qualsiasi specie o per esercitare il montaggio o la riparazione di apparecchi radioelettrici o di parti di essi, prevista dall'art. 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è devoluta ai direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competenti per territorio, salva ogni altra autorizzazione di legge.

Art. 20.

I direttori provinciali delle poste e dei telegrafi, i direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e i capi degli Ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzati a ven-

dere a trattativa privata il materiale dichiarato fuori uso e non più utilizzabile dall'Amministrazione, semprechè il valore complessivo del materiale suddetto non superi le lire 300.000.

La stima del materiale sarà effettuata da apposite Commissioni nominate al principio di ogni esercizio finanziario dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per ciascuna delle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e degli Ispettorati di zona della azienda di Stato per i servizi telefonici. Le Commissioni saranno composte da funzionari in servizio nei predetti uffici; agli stessi non spetterà alcun compenso.

Art. 21.

I poteri attribuiti al direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, devono essere dallo stesso delegati agli organi provinciali delle poste e dei telegrafi per le cifre seguenti:

1) ordinare le spese, ai sensi della lettera *a*), di detto articolo, per lire 500.000 per gli organi provinciali di Roma e Milano; lire 300.000 per gli organi provinciali di Genova, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Bari e lire 150.000 per gli altri;

2) autorizzare, ai sensi della lettera *b*), l'esecuzione dei lavori e delle provviste cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal Consiglio di amministrazione quando la relativa spesa non ecceda i limiti per ciascun organo previsto nel precedente numero 1);

3) approvare, ai sensi della lettera *c*), i contratti ad asta pubblica o a licitazione privata per lire 1.500.000 per gli organi provinciali di Roma, Milano, Genova, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Bari e Trieste e lire 900.000 per i rimanenti organi provinciali; approvare i contratti a trattativa privata per lire 900.000 per i specificati organi e per lire 600.000 per gli altri;

4) approvare, ai sensi della lettera *d*), la esecuzione dei servizi in economia, per lire 300.000 per gli organi provinciali di Roma e Milano, lire 200.000 per gli organi provinciali di Genova, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Bari, e lire 100.000 per gli altri;

5) approvare, ai sensi della lettera *i*), i progetti di lavori e di approvvigionamenti quando l'importo non superi i limiti di cui al precedente numero 4).

Resta in facoltà del direttore generale delegare i poteri medesimi anche per cifre superiori.

Ai fini della determinazione dei limiti di somma entro i quali ciascun organo provinciale potrà emanare, nel corso dell'esercizio finanziario, i provvedimenti di cui ai precedenti comma che comportino impegno di spesa ed emettere i relativi titoli di pagamento, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con proprio decreto, ripartirà all'inizio di ciascun esercizio finanziario tra i vari organi provinciali i fondi stanziati negli appositi capitoli, per una somma pari a quattro quinti dello stesso stanziamento. Il restante quinto resterà a disposizione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni perchè possa farne l'assegnazione, con successivi provvedimenti, a quegli organi provinciali nei quali in corso di esercizio vengano a determinarsi particolari esigenze, che non possano essere soddisfatte con i fondi già ad essi assegnati.

Art. 22.

Le attribuzioni di controllo sui provvedimenti che vi sono sottoposti, nonchè sui decreti di impegno e sui titoli di spesa emessi dagli organi provinciali nella esplicazione dei poteri attribuiti alla loro competenza dal presente decreto, saranno esercitate, fino a che non interverrà una diversa sistemazione degli organi decentrati del controllo nel quadro del decentramento burocratico, dalla Sezione di controllo della Corte dei conti presso la Regione siciliana, dalle Delegazioni della Corte dei conti presso la Regione sarda e presso la Regione Trentino-Alto Adige e dagli uffici distaccati della Corte stessa presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, secondo le rispettive competenze.

Agli stessi uffici ed organi saranno trasmessi per i prescritti controlli di rispettiva competenza i rendiconti compilati dagli organi provinciali.

Copia dei frontespizi dei rendiconti medesimi sarà trasmessa all'Ufficio di controllo della sede centrale della Corte dei conti per il discarico dei conti correnti.

Art. 23.

Nei limiti dello stanziamento del bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è demandata ai direttori provinciali l'elargizione dei sussidi ai procaccia.

A tal fine al principio di ogni esercizio finanziario il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone il riparto tra le Direzioni provinciali, in relazione alle necessità del servizio, di una somma pari ai quattro quinti del fondo iscritto nel bilancio dell'esercizio stesso.

Il restante quinto di tale fondo è assegnato dal Ministero, con successivi provvedimenti, a quelle Direzioni provinciali nelle quali si vengono a determinare particolari esigenze nel corso dell'esercizio finanziario.

Art. 24.

L'art. 16 del regolamento dei servizi postali approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:

« La domanda di transazione amministrativa delle contravvenzioni postali deve essere indirizzata alle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi nella cui circoscrizione sono state commesse le contravvenzioni medesime. Le Direzioni provinciali, ove non ritengano doversi dar corso al giudizio penale, possono accettare l'oblazione di cui all'art. 16 del Codice postale o intimare il pagamento di una somma maggiore, entro il limite massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.

Se la domanda è accolta e il contravventore versa la maggiore somma stabilita dalle dette Direzioni provinciali, con il rimborso delle spese giudiziarie eventualmente occorse, le Direzioni stesse ne danno avviso alla autorità giudiziaria, alla quale la contravvenzione sia stata denunziata, per i provvedimenti di sua competenza ».

Art. 25.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 158 del regolamento dei servizi postali, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è modificato come segue:

« Il prefetto trasmette la domanda alle Direzioni provinciali competenti con le informazioni sul richiedente, dichiarando se all'accoglimento della domanda stessa ostino motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ».

Art. 26.

Il pagamento agli eredi dei vaglia interni, ordinari e telegrafici e degli assegni di conto corrente postale, caduti in successione, è effettuato dagli uffici postali nel limite d'importo stabilito dalle istruzioni.

Oltre tale limite e nei casi speciali indicati dalle istruzioni, il pagamento è autorizzato dal direttore provinciale delle poste e dei telegrafi.

Per i vaglia interni e gli assegni scaduti e per i vaglia internazionali, ordinari e telegrafici, provvede l'Amministrazione centrale.

Art. 27.

All'estinzione dei conti correnti caduti in successione e alla liquidazione del relativo credito provvedono direttamente, nel limite di importo stabilito dalle istruzioni, i rispettivi uffici dei conti.

Oltre tale limite l'estinzione del conto e il rimborso del credito sono autorizzati dal direttore provinciale in sede di ufficio conti.

Art. 28.

In deroga al disposto del primo comma dell'art. 191 del regolamento generale dei servizi postali (parte 2ª, servizi a denaro) approvato con il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, i rimborsi su libretti ed il pagamento dei buoni postali fruttiferi, caduti in successione, sono effettuati dagli uffici postali nel limite stabilito dalle istruzioni.

Oltre tale limite i rimborsi ed il pagamento suddetti sono autorizzati dal direttore provinciale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle successioni apertesi all'estero e a quelle apertesi in Italia, quando nel compendio ereditario di queste ultime siano compresi libretti o buoni della serie speciale per gli italiani all'estero. Nei due casi previsti da questo comma i rimborsi sono autorizzati dall'Amministrazione centrale.

Art. 29.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — CASSIANI — MARTINO — DE PIETRO — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 24. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 620.

Decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio e con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« La ricerca delle sostanze minerali è consentita solo a chi sia munito di permesso, da rilasciarsi colle modalità stabilite dall'articolo seguente ».

Art. 2.

Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, sono sostituiti dai seguenti:

« Il permesso è accordato a chi ne faccia domanda ed abbia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la capacità tecnica ed economica necessaria: dal Ministro per l'industria e per il commercio, quando si tratti di minerali d'interesse nazionale; dall'ingegnere capo del Distretto minerario per i minerali di interesse locale.

L'ingegnere capo del Distretto minerario è tenuto a dare comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, industria ed agricoltura ed ai Comuni interessati per territorio delle domande che gli siano presentate per i permessi di ricerca di sua competenza; gli Enti suddetti possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Per le zone interessanti la difesa, il Ministro per l'industria e per il commercio o l'ingegnere capo del Distretto minerario provvederanno a rilasciare il permesso di ricerca dopo aver inteso l'Amministrazione militare.

Il provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda o neghi il permesso di ricerca, è definitivo.

Salvo che non sia diversamente disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sono considerati di interesse nazionale i minerali indicati nell'art. 2, prima categoria, lettera *a*) lettera *b*), (esclusa la grafite) e lettera *e*) (escluse le acque minerali e termali) del presente decreto; di interesse locale tutti gli altri ».

Art. 3.

La decadenza del permesso di ricerca, nei casi indicati dall'art. 9 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è pronunziata in via definitiva dalla stessa autorità competente a concederlo.

Art. 4.

La concessione per la coltivazione di giacimenti di minerali di interesse locale, salvo quanto disposto nel successivo articolo, è accordata dall'ingegnere capo del Distretto minerario.

L'ingegnere capo del Distretto minerario, prima di emettere l'atto di concessione, è tenuto a dare comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, industria e agricoltura ed ai Comuni interessati per territorio, delle domande che gli siano presentate; gli Enti suddetti possono presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Contro il provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che accolga o neghi la concessione, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 5.

La concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali, di cui agli articoli 14 e seguenti del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è fatta dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio civile ed il medico provinciale.

Prima della concessione il prefetto è tenuto a dare comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, industria e agricoltura e ai Comuni interessati per territorio, delle domande che gli siano presentate; gli Enti suddetti possono presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

La concessione disposta ai sensi del primo comma non può avere una durata superiore a dieci anni e può alla scadenza essere rinnovata.

Contro il provvedimento del prefetto, che conceda o neghi la concessione, può essere proposto ricorso al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 6.

Al primo comma dell'art. 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è aggiunto il seguente:

« La facoltà di consentire la sospensione dei lavori spetta alla stessa autorità alla quale è attribuita la competenza al rilascio delle concessioni per la coltivazione di giacimenti minerali. Tale facoltà spetta in ogni caso all'ingegnere capo del Distretto minerario quando si tratti di sospensione per durata non superiore ad un anno ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è sostituito dai seguenti:

« Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, l'ingegnere capo del Distretto minerario può prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l'ingegnere capo del Distretto minerario può dare la concessione della cava o della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del presente decreto, in quanto applicabili. Quando la concessione abbia per oggetto la coltivazione di torbiere interessanti la bonifica idraulica, sarà preventivamente inteso il competente Ufficio del genio civile.

Contro il provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda la coltivazione della cava o torbiera, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere ».

Art. 8.

Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione dei depositi di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, provvede il prefetto della Provincia, sentito il parere, per quanto di rispettiva competenza, della Camera di commercio, industria ed agricoltura, del Comando del corpo provinciale dei vigili del fuoco e dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione:

a) quando la capacità del deposito di oli minerali non sia superiore a 200 mc.;

b) quando trattisi di impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti forniti di serbatoio, e la capacità del serbatoio non sia superiore a 50 mc.;

c) quando trattisi di depositi di gas di petrolio liquefatti, e la capacità di accumulo non sia superiore a 5000 kg.

Art. 9.

Il decreto di concessione del prefetto determina le modalità del collaudo, a cui debbono essere assoggettati, prima di essere posti in esercizio, i depositi di cui all'articolo precedente.

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 211 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che approva il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, è sostituito dal seguente:

« Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonchè l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gl'impianti la cui potenza installata sia superiore a 5000 kW, è data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi è data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio civile ».

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 8 del regio decreto 1º luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Per qualsiasi mutazione che si voglia introdurre nel regolamento e in generale nell'ordinamento del ma-

gazzino, dovranno essere osservate le norme di cui agli articoli precedenti.

Le variazioni delle tariffe concernenti i diversi servizi dei magazzini generali, sono approvate dalla competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, d'intesa con il locale Comitato provinciale dei prezzi, e, per quanto riguarda i magazzini generali posti nei porti marittimi, d'intesa con le competenti autorità portuali.

Alla Camera di commercio, industria e agricoltura è attribuita la vigilanza sui magazzini fiduciari privati e doganali esistenti nella propria circoscrizione.

Per i magazzini doganali la vigilanza di cui sopra è esercitata d'intesa con la competente autorità doganale ».

Art. 12.

I poteri attribuiti al Ministero dell'industria e del commercio dagli articoli 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1158, sono trasferiti alle Camere di commercio, industria ed agricoltura competenti per territorio.

Art. 13.

Sono trasferite alle Camere di commercio, industria ed agricoltura le seguenti attribuzioni degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio:

1) ricevere e registrare le denuncie della costituzione, modificazione e cessazione delle imprese, rilasciare i relativi certificati, provvedere alla autenticazione delle firme depositate ed esercitare tutte le funzioni necessarie per l'applicazione delle norme vigenti in materia;

2) esercitare le attribuzioni in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica che non siano dalle leggi vigenti attribuite ad uffici dell'Amministrazione centrale dello Stato;

3) rilasciare i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione per i viaggiatori di commercio;

4) formare mercuriali e listini di prezzi, salvo quanto è disposto, per i listini di borsa, dalla legislazione speciale;

5) curare, quando ne siano richieste, l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero dell'industria e del commercio, e, col consenso di questo, provvedere alla esecuzione di determinati incarichi per conto di altri Ministeri.

Art. 14.

I provvedimenti in materia di coltivazione di giacimenti di minerali di interesse locale e per le coltivazioni di giacimenti di acque minerali e termali, emessi dagli ingegneri capi dei Distretti minerari e dai prefetti ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 del presente decreto, saranno sottoposti a controllo preventivo.

A tale fine, e sino a quando agli uffici ed organi decentrati di controllo non sarà data una diversa sistemazione nel quadro del decentramento burocratico, i provvedimenti anzidetti saranno comunicati, per gli adempimenti di rispettiva competenza, nei modi previsti dai decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16, 14 giugno 1945, n. 355 e 27 giugno 1946, n. 37 (ratificato, con modificazioni, con la legge 3 febbraio 1951, n. 164), agli uffici speciali di ragioneria presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nonchè alla Sezione di controllo della Corte dei conti presso la Regione siciliana, alle Delegazioni della Corte dei conti presso la Regione sarda e presso la Regione Trentino-Alto Adige ed agli uffici della Corte stessa distaccati presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Copia dei provvedimenti anzidetti, che siano divenuti esecutivi, dovrà essere comunicata dagli ingegneri capi dei Distretti minerari alle Intendenze nel cui ambito territoriale si trovino i giacimenti.

Art. 15.

Resta ferma la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale nella materia oggetto del presente decreto, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — VILLABRUNA — GAVA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 25. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1955.

Ripartizione dei diritti, compensi e proventi da percepire dal personale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai sensi della legge 26 settembre 1954, n. 869.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869;

Visto l'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1952, n. 767;

Ritenuto di corrispondere al personale sanitario dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica i proventi derivanti dall'applicazione della tabella *B* allegata alla citata legge n. 869, tenendo distinto personale medico e agenti di sanità, da quello veterinario;

Ritenuto di effettuare la ripartizione dei suddetti proventi trimestralmente sulla base delle effettive riscossioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto col Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I proventi derivanti dall'applicazione della tabella *B* allegata al decreto legislativo 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono ripartiti al seguente personale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in base alle riscossioni effettuate trimestralmente:

1) medici provinciali di ruolo, in prova, comandati ed avventizi, ed agenti di sanità di ruolo, in prova, del ruolo speciale transitorio, comandati ed avventizi;

2) veterinari provinciali di ruolo, in prova, comandati ed avventizi.

La ripartizione viene effettuata con le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

I proventi riscossi per i servizi medici di cui alla lettera *a*), per i servizi di sanità marittima di cui alla lettera *b*), e per i servizi veterinari di cui alla lettera *c*), limitatamente agli agenti di sanità, previsti nella tabella *B* indicata nel precedente art. 1, sono ripartiti al personale di cui al punto 1) del precedente articolo.

I proventi riscossi per i servizi veterinari di cui alla lettera *c*), della predetta tabella *B* ad esclusione di quelli per i servizi resi dagli agenti di sanità, sono ripartiti al personale di cui al punto 2) dello stesso art. 1.

Art. 3.

A ciascun dipendente viene attribuito un punto per ogni cento lire dello stipendio, retribuzione o paga lorda iniziale annua, quale risulta dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.

Al personale in prova è attribuito la metà dei punti pertinenti ai dipendenti di ruolo del grado iniziale del proprio gruppo.

Al personale dei ruoli speciali transitori e a quello non di ruolo è attribuito lo stesso numero dei punti pertinenti ai dipendenti del ruolo ordinario del grado iniziale del corrispondente gruppo.

Art. 4.

In aggiunta al punteggio di cui al precedente art. 3, è dovuta, al seguente personale, la maggiorazione:

a) del 30 % ai dirigenti di ufficio nei capoluoghi delle Provincie con popolazione di almeno 500.000 abitanti;

b) del 20 % ai dirigenti di ufficio nei capoluoghi delle Provincie con popolazione di almeno 100.000 abitanti;

c) del 10 % ai dirigenti di ufficio nei capoluoghi delle Provincie con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti;

d) del 25 % al personale in servizio negli uffici sanitari di porto o di confine. Questa maggiorazione è cumulabile con quella di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

Nessuna maggiorazione è dovuta al personale in servizio negli Uffici di sanità aerea.

Art. 5.

Per la determinazione della quota di riparto di cui all'art. 3 della legge 26 settembre 1954, n. 869, spettante a ciascun dipendente, si provvede dividendo l'importo delle riscossioni effettuate trimestralmente per il totale dei punti attribuiti agli interessati. L'aliquota così ottenuta viene moltiplicata per il numero dei punti spettanti a ciascun dipendente.

La quota risultante viene attribuita non oltre i limiti dei due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, esclusa ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo, secondo le misure stabilite con la tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.

Art. 6.

La quota di riparto derivante dall'applicazione del presente decreto è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio, retribuzione o paga, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze, ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.

Il personale distaccato presso Amministrazione diversa da quella sanitaria non partecipa alla ripartizione dei proventi.

Art. 7.

Al personale in servizio alla data del 31 luglio 1954 che ha diritto all'assegno personale previsto dall'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, viene corrisposto mensilmente l'assegno medesimo nella misura corrispondente alla differenza fra la media mensile dei proventi e compensi riscossi durante l'esercizio finanziario 1953-1954, comprovata da attestazione prefettizia, e l'ammontare di un terzo della quota di riparto trimestrale calcolata come nei precedenti articoli.

Detto assegno personale viene gradualmente riassorbito in conseguenza di nuovi miglioramenti economici, compresi quelli disposti col decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, dipendenti dalla applicazione di norme generali, imputando ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento.

Art. 8.

La quota di riparto e l'assegno personale di cui al presente decreto sono cumulabili con l'indennità di funzione, o con l'assegno perequativo di cui all'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, concessa con decreto interministeriale 27 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1950, registro n. 8, foglio n. 177, e sono soggetti alle prescritte ritenute erariali.

Art. 9.

Al pagamento delle quote di riparto e dell'assegno personale di cui ai precedenti articoli viene provveduto con mandato diretto tratto sulle competenti Sezioni di tesoreria provinciali.

La spesa relativa alle quote di riparto grava sul capitolo n. 275-*bis*, mentre quella per l'assegno personale sul capitolo n. 275-*ter* del bilancio passivo del Ministero del tesoro (Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri) per l'esercizio 1954-55 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi futuri.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 10 giugno 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1955
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 331. — TEMPESTA

(4166)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1955.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Villanova Marchesana, Società cooperativa in nome collettivo, con sede nel comune di Villanova Marchesana (Rovigo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista l'istanza in data 17 luglio 1955, con la quale il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di Villanova Marchesana, Società cooperativa in nome collettivo, con sede nel comune di Villanova Marchesana (Rovigo), hanno chiesto lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Azienda;

Considerato che ricorrono gli estremi previsti nel l'art. 57, lett. *c*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Azienda e la sottoposizione della stessa alla amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo 2° del citato regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Ritenuta l'urgenza;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Villanova Marchesana, Società cooperativa in nome collettivo, con sede nel comune di Villanova Marchesana (Rovigo), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del citato testo unico e 57, lett. *c*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1955

Il Ministro: GAVA

(4167)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1955, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal dott. Tafuro Raffaele avverso il provvedimento n. 1917 g/4889 in data 10 aprile 1954, del Ministero di grazia e giustizia.

(4164)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di due relitti d'alveo del fiume Brenta, in comune di Pozzoleone (Vicenza).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze 29 dicembre 1954, n. 1497/2498, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di due relitti d'alveo del fiume Brenta, in comune di Pozzoleone (Vicenza), della superficie complessiva di ettari 1,83,22 ed individuati nel catasto dello stesso Comune alla Sezione A, foglio n. 1, mappali 33/½ (Ea. 0.05.50), 35/½ Ea. 0.08.55) e 37/½ (Ea. 0.63.63), ed al foglio IV mappale 20 ½ (Ea. 1.05.54) ed indicati nell'estratto catastale 20 luglio 1953, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fa parte integrante dello stesso decreto.

(4143)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Purgessimo, con sede nel comune di Cividale (Udine), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1955, registro n. 12 foglio n. 51, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di Purgessimo, con sede nel comune di Cividale (Udine) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Petrucco ing. Alvise fu Giuseppe, presidente;
Busolini Felice fu Eugenio, vice presidente;
Rossi Luigi fu Valentino, Rossi Giuseppe fu Pietro e Coccani Robustino fu Silvio, membri.

(4005)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1955, è stato accolto, nei limiti di cui nel parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 25 novembre 1954, il ricorso straordinario prodotto il 22 novembre 1952, dal sig. Dolci Girolamo, archivista nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, avverso il decreto Ministeriale 1° giugno 1951 per la parte riguardante il posto di collocamento del medesimo nel suddetto ruolo.

(4100)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 agosto 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	633,90	145,76
» Firenze	624,80	633,50	145,70
» Genova	624,90	634,50	145,75
» Milano	624,90	634,65	145,75
» Napoli	624,80	633,75	145,85
» Palermo	624,84	634,70	145,75
» Roma	624,88	635 —	145,77
» Torino	624,88	634,70	145,80
» Trieste	624,85	—	145,70
» Venezia	624,84	634,40	145,75

Media dei titoli del 4 agosto 1955

Rendita 3,50 % 1906	60,15
Id 3,50 % 1902	59,50
Id 5 % 1935	92,175
Redimibile 3,50 % 1934	79,975
Id 3,50 % (Ricostruzione)	71,35
Id 5 % (Ricostruzione)	90,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,80
Id 5 % 1936	93,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	97,275
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,65
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,625
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,625
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	96,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 agosto 1955

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	634,82
1 franco svizzero	»	145,76

Cambio per le contrattazioni in lire sterline

1 lira sterlina Lit. 1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato Consolidato 3 % (1861) n. 58069, per la rendita annua di L. 291, intestato al Santuario della Beata Vergine del Piratello in Imola (Bologna), vincolata per determinati e perpetui oneri di culto.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 1° agosto 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(4126)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Il Presidente della Repubblica con decreto in data 19 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio stesso anno, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 29 luglio 1954 dalla signora Grignetti ved. Maria Concetta nata Capezzera, avverso la mancata assegnazione in suo favore della rivendita di generi di monopolio in Tolve, assegnando alla parte il termine di trenta giorni per esperire ricorso gerarchico al Ministro per le finanze.

(4124)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villanova Marchesana, Società cooperativa in nome collettivo, con sede nel comune di Villanova Marchesana (Rovigo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 25 luglio 1955, che dispone, in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del citato testo unico e 57 lett. c), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, su ricordato, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Villanova Marchesana (Rovigo), Società cooperativa in nome collettivo, con sede nel comune di Villanova Marchesana (Rovigo);

Dispone:

Il dott. Ugo Romanato fu Francesco è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Villanova Marchesana, Società cooperativa in nome collettivo, con sede nel comune di Villanova Marchesana (Rovigo), ed i signori geom. Antonio Bragante di Guerrino, dottor Alberto Lupi fu Palmiro e Umberto Destro fu Romano, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo 7° del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e dal titolo VII, capo 2° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1955

Il Governatore: MENICHELLA

(4168)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami ad un posto di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*), nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro i quali siano muniti di diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o di scuola complementare o di scuola secondaria di avviamento professionale.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuola o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere, via Molise, n. 2, Roma), non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:

a) il cognome, nome e paternità;

b) il luogo e data di nascita; se hanno superato alla data del presente bando il trentesimo anno di età; il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) l'indirizzo attuale. I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere) Roma, via Molise n. 2, gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) il titolo di studio;

i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Coloro che abbiano superato la prova orale d'esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), non oltre il termine di venti giorni dalla data della comunicazione stessa, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti eventuali titoli di preferenza nella nomina al posto cui aspirano, ai fini della formazione della graduatoria, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Si indicano per le diverse categorie di candidati i documenti necessari:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un documento comprovante il godi-

mento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione d'invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti, di cui alle sopra citate lettere a), b), c), d), e).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100;

o) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

p) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 5, punto 10, del bando di concorso;

q) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine il concorrente dichiarato vincitore del concorso, sarà invitato a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere - Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza, che decorrono dalla data della comunicazione d'invito, i seguenti documenti.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Detto limite massimo di età è elevato a 35 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è poi elevato a 39 anni:

g) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima, della tabella allegato *A*;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

l) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

m) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto che, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

n) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

o) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da *a*) ad *o*) sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, numero 1488.

Inoltre i limiti massimi di età sono aumentati nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1177, ratificato con modificazione, con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale in base all'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, estesa al personale civile collocato nei ruoli speciali transitori in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda ~~o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente~~ reimpiegati come civili.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato, rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei titoli politici.

4. Diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2 comma primo, dal quale risulti la legalizzazione della firma dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato, da parte del provveditore agli studi.

Qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora dal titolo di studio non risultassero le votazioni conseguite nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato, in carta legale, comprovante le votazioni stesse.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato dal medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

8. Documento da cui risulti d'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva «certificato di esito di leva»;

per gli inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di «iscrizione nelle liste di leva»

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M.S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della marina militare del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione del Ministero della difesa Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

9. Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 100, con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 7 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti, purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 6.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti richiesti non occorre per quelli rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 5 del presente decreto.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo *C* nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia;

2) risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale;

3) prova di dattilografia (scrittura a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura).

Prova orale:

La prova orale verterà sul seguente programma:

Elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radice di numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazioni di primo grado.

Nozioni elementari di diritto amministrativo.

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815.

Nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Nozioni elementari di statistica.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) da un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 6° *A*, presidente;

b) da due funzionari del Ministero di grado non inferiore al 7° *A*, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto. I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento di identificazione.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, presentare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 e dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, dalla legge 24 luglio 1951, n. 660 e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di assistente aggiunto in prova nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere e conseguirà la nomina ad assistente aggiunto, se ritenuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre se non riconosciuto idoneo verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o indennità.

A colui che conseguirà la nomina ad assistente aggiunto in prova sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e l'assegno perequativo spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la residenza assegnata.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Colui che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, sarà esonerato dal servizio di prova.

Nei riguardi del vincitore che nel termine stabilito non assuma regolare servizio senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Art. 12.

Il vincitore del concorso potrà essere assegnato a prestare servizio presso il Ministero dell'industria e del commercio o presso uno dei distretti minerari della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1955

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1955
Registro n. 1, foglio n. 121

(4128)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero del 3 maggio 1955, con il quale il dott. Licheri Antonio Angelo fu Giovanni è stato dichiarato vincitore della condotta consorziale di Ales-Pau;

Considerato che il predetto sanitario ha espressamente dichiarato di rinunciare alla predetta sede;

Vista la graduatoria di merito del concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai singoli concorrenti;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio sopra citato il dott. Corona Armando di Maurizio è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Ales-Pau.

Il presidente del consorzio medico-chirurgico di Ales-Pau è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 18 luglio 1955

Il prefetto: D'AIUTO

(4038)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti in data 15 giugno 1955, n. 12198 e 12199, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria ed all'assegnazione dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1951;

Visto che il candidato dott. Minarelli Alberto ha rinunziato alla nomina a titolare della condotta medica di San Cassiano di Brisighella e che occorre provvedere all'assegnazione di detta sede, ai sensi dell'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le istanze di ammissione al concorso dei candidati che seguono il sunnominato nella graduatoria e tenute presenti le sedi da essi indicate in ordine di preferenza;

Vista la lettera con la quale il candidato dott. Melloni Francesco (7° graduato) ha espressamente rinunziato alla nomina a titolare della condotta di San Cassiano di Brisighella;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Valpondi Francesco Maria fu Luigi, candidato compreso nella graduatoria degli idonei nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica di San Cassiano di Brisighella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Brisighella.

Ravenna, addì 21 luglio 1955

Il Prefetto

(4039)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.